

Capo I – CONDIZIONI GENERALI

In caso di sottoscrizione da parte del Cliente di un precedente contratto con la Banca per la prestazione del servizio di collocamento, la sottoscrizione del presente modulo contrattuale e delle relative Norme Contrattuali di seguito riportate, determina l'integrale sostituzione, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1231, c.c., delle pattuizioni precedentemente concordate per la regolamentazione del predetto servizio, ferma la continuità del rapporto stesso.

Art. 1. - Correttezza - Riservatezza

1. Le attività di cui al presente contratto sono svolte dalla Banca nei limiti e alle condizioni contemplate dalla disciplina legislativa e regolamentare tempo per tempo vigente, avuto riguardo in particolare alle norme in tema di correttezza, trasparenza e diligenza nei confronti degli investitori. La Banca adotta procedure che consentono la salvaguardia dei diritti di ciascun Cliente.

2. Tutte le informazioni acquisite nello svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, saranno trattate dalla Banca, anche tramite i propri Private Banker, con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto nell'apposita informativa relativa al trattamento dei dati personali.

Art. 2. - Modalità di sottoscrizione - Invio di comunicazioni

1. Il presente Contratto è sottoscritto mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. Il Cliente consumatore può pertanto recedere dal presente Contratto, senza alcuna penalità e senza indicarne le ragioni, inviando la relativa comunicazione nel termine di 14 (quattordici) giorni decorrenti dal giorno della sottoscrizione. Resta salvo il diritto del Cliente - laddove consentito dalla normativa - di richiedere l'esecuzione anticipata del Contratto; in tal caso non troverà applicazione il diritto di recesso di cui al presente comma.

2. La Banca, il Cliente e le persone autorizzate a rappresentarli sottoscrivono i documenti con modalità compatibili con i sistemi operativi della Banca. In caso di utilizzo da parte del Cliente di sistemi operativi della Banca che prevedono esclusivamente documenti informatici, le sottoscrizioni avvengono utilizzando gli strumenti di firma elettronica messi a disposizione dalla Banca, previa accettazione del relativo regolamento contrattuale, ove previsto.

3. Nell'ambito dei Servizi Online disciplinati nella Parte Sesta delle "Norme contrattuali sulla prestazione dei servizi bancari, finanziari e di investimento da parte di Fideuram S.p.A.", in particolare, la sottoscrizione dei documenti avviene mediante l'inserimento dei Codici di accesso ai Servizi Online di Fideuram, che costituisce una firma elettronica avanzata di tipo OTP (One Time Password), con pieno valore di scrittura riconosciuta dal Cliente, anche con riferimento a rapporti giuridici con le società terze di cui la Banca o sue società controllate commercializzano i prodotti/servizi, che abbiano aderito al medesimo sistema di firma. I termini e le condizioni del predetto servizio di firma di tipo OTP, le relative caratteristiche tecniche, il dettaglio dei documenti sottoscrivibili e l'elenco delle società che hanno aderito allo stesso sistema sono contenuti nelle norme contrattuali relative ai Servizi Online e nella relativa Guida ai Servizi, disponibile sul sito della Banca.

4. Le comunicazioni dal Cliente alla Banca inerenti il presente contratto possono essere fatte pervenire, oltre che alla sede legale, presso una filiale o presso gli Uffici di Fideuram S.p.A. in P.le Giulio Douhet, 31 - 00143 Roma o di Via Montebello, 18 - 20122 Milano, fatte salve diverse indicazioni date di volta in volta, in forma tracciabile, dalla Banca al Cliente.

5. L'invio di lettere, di eventuali notifiche e di qualunque altra dichiarazione, comunicazione o documentazione della Banca è effettuato al Cliente all'indirizzo valido ai fini del presente contratto, fatte salve diverse indicazioni di volta in volta date - in forma tracciabile - dal destinatario delle comunicazioni alla Banca. Il Cliente può scegliere di ricevere la corrispondenza in formato cartaceo o in formato elettronico qualora la Banca preveda tale modalità di trasmissione per la sopra indicate comunicazioni, tramite i Servizi Online. L'attivazione della modalità elettronica avviene nel rispetto delle indicazioni riportate nell'area personale del Cliente del sito internet della Banca. Dove sia stata attivata la modalità elettronica, la Banca - laddove verificati che tale modalità non è più appropriata al contesto in cui si svolge il rapporto con il Cliente - può procedere alla relativa disattivazione.

6. La corrispondenza inviata in formato elettronico è in ogni caso equiparata a tutti gli effetti a quella inviata in formato cartaceo.

Art. 3. - Conflitti di interesse

1. La Banca adotta ogni misura idonea ad identificare, prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento dei servizi di investimento, tra la Banca stessa e il Cliente ovvero tra diversi clienti della Banca e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei Clienti. La politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse è contenuta in forma sintetica nella Sezione "Informazioni" - Capitolo 6.

2. Qualora il Cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita per la gestione dei conflitti di interesse.

3. Nell'ipotesi in cui le misure adottate dalla Banca ai sensi dei precedenti commi non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca lo informa chiaramente, prima di agire per suo conto, della natura del conflitto di interesse e delle sue fonti, nonché dei rischi che si generano per il Cliente in conseguenza dei conflitti stessi e delle azioni intraprese per attenuarli. Tali informazioni sono fornite sul rapporto durevole e presentano un grado di dettaglio sufficiente a consentire al Cliente, considerate le sue caratteristiche, di assumere una decisione consapevole sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto di interessi.

Art. 4. - Corrispettivo dei servizi e spese - Incentivi - Rendicontazione relativa ai costi ed oneri

1. Per il servizio di collocamento di cui al presente contratto, la Banca non addebita al Cliente alcun specifico costo, fatti salvi eventuali oneri fiscali dovuti per legge che verranno corrisposti con addebito sul conto corrente intrattenuto presso Fideuram S.p.A. o secondo le modalità indicate dal Cliente e ferme le commissioni e i costi previsti nei contratti relativi ai singoli prodotti oggetto dell'attività collocamento, rappresentati al Cliente secondo le modalità previste dalla vigente normativa. Egualmente verranno addebitati sul conto corrente intrattenuto presso Fideuram S.p.A. gli oneri fiscali relativi ai suddetti Prodotti Finanziari. Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento dei costi e degli oneri relativi al separato contratto di conto corrente, deposito titoli e prestazione di servizi bancari, finanziari e di investimento, come dettagliati nella relativa modulistica.

2. Per gli oneri fiscali di cui al precedente comma 1, in caso di assenza di conto corrente presso Fideuram S.p.A. o comunque in assenza di provvista, la Banca può effettuare i necessari disinvestimenti dei Prodotti Finanziari per i quali è dovuta l'imposta e, a tal fine, è autorizzata irrevocabilmente dal Cliente a chiedere in suo nome e per suo conto la vendita, la liquidazione o il rimborso dei predetti prodotti, nei limiti dell'ammontare dell'imposta stessa. Per gli OICR il disinvestimento sarà disposto a cominciare dal fondo/SICAV con controvalore più elevato e, in presenza di OICR composti da più comparti, il disinvestimento sarà disposto a cominciare dal

comparto con valore più elevato.

3. La Banca può pagare a un soggetto diverso dal Cliente o percepire da tale soggetto compensi o commissioni oppure può fornire a un soggetto diverso dal Cliente o ricevere da quest'ultimo benefici non monetari (complessivamente "Incentivi") come indicato nella Sezione "Informazioni" - Capitolo 7.

4. Fatti salvi gli obblighi relativi alla rendicontazione dei singoli prodotti collocati, al Cliente con cui intrattiene o ha intrattenuto un rapporto continuativo nel corso dell'anno, la Banca, nel rispetto della normativa vigente, fornisce le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al servizio d'investimento e allo strumento finanziario, non causati dai verificarsi di un rischio di mercato sottostante, in forma aggregata e, se il Cliente lo richiede, in forma analitica.

Art. 5. - Durata, recesso e risoluzione del contratto

1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedervi con preavviso di almeno 15 giorni di calendario da effettuarsi mediante lettera raccomandata.

Il presente contratto, inoltre, cesserà di produrre effetti:

a) in tutte le ipotesi di disattivazione, per qualsiasi ragione, dei Servizi Online;
b) nel caso in cui sia decorso un periodo di tempo non inferiore a 12 (dodici) mesi consecutivi dal disinvestimento totale dei prodotti di cui il Cliente risulti investito e, nel medesimo periodo, il Cliente non abbia sottoscritto nuovi prodotti nell'ambito del presente Contratto;

c) in caso di sottoscrizione, da parte del Cliente, di un contratto per la prestazione congiunta dei servizi di consulenza in materia di investimenti, di collocamento e distribuzione prestati dalla Banca ovvero da Sanpaolo Invest SIM S.p.A. o da IW Private Investments SIM S.p.A..

Nell'ipotesi di cui alla precedente lettera c) il Cliente autorizza sin d'ora a trasferire i Prodotti Finanziari sottoscritti nell'ambito del presente Contratto nel portafoglio relativo al servizio di consulenza in materia di investimenti prestato da Fideuram, ovvero da Sanpaolo Invest SIM S.p.A. o IW Private Investments SIM S.p.A..

2. L'eventuale perdita di efficacia - per qualsiasi motivo - del contratto relativo al Conto Corrente ovvero ai Servizi Online si estende automaticamente al presente Contratto.

Art. 6. - Retroattività degli effetti

1. Le parti espressamente convengono con il presente contratto, una volta perfezionato, avrà efficacia retroattiva alla data di avvenuta sottoscrizione da parte del Cliente, fatto salvo quanto precisato nel precedente articolo 2, comma 1.

2. Il Cliente prende atto che quanto previsto al comma 1 viene pattuito, nel suo interesse, al fine di consentirgli di usufruire immediatamente del servizio di collocamento disciplinato nel presente Contratto.

Art. 7. - Facoltà di modifica al contratto

1. La Banca conserva la facoltà di modificare le presenti pattuizioni contrattuali al ricorrere di un giustificato motivo. Le relative comunicazioni sono validamente effettuate dalla Banca con preavviso di 60 giorni di calendario rispetto alla data di decorrenza comunicata, ferma la facoltà del Cliente di recedere entro 60 giorni dalla ricezione di detta comunicazione.

2. La Banca ha altresì facoltà di modificare le condizioni economiche con specifica comunicazione al Cliente nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

Art. 8. - Reclami

1. Per eventuali contestazioni in ordine al comportamento tenuto dalla Banca, nonché dipendenti/collaboratori nei rapporti intrattenuti con il Cliente, quest'ultimo può rivolgersi gratuitamente all'Ufficio Reclami della Banca, secondo le modalità dettagliate sul sito internet della stessa.

Nel caso in cui l'Ufficio Reclami non fornisca risposte nel termine di 60 giorni, se il reclamo riguarda la prestazione di servizi di investimento disciplinati nel TUF ovvero prodotti sottoscritti nell'ambito di tali servizi, oppure la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole al Cliente o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo il Cliente può procedere secondo quanto indicato nel successivo articolo.

Art. 9. - Risoluzione stragiudiziale di controversie

1. Fermo il rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nei casi previsti nel secondo comma del precedente art. 8, il Cliente può fare ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la Consob per controversie in merito all'inosservanza da parte della Banca degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nei rapporti con gli investitori. Il ricorso è possibile qualora ricorrano i presupposti previsti dal relativo Regolamento a disposizione del Cliente sul sito internet istituzionale dell'ACF, accessibile anche dalla pagina iniziale del sito internet della Banca. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione.

2. Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono sorgere in relazione al presente contratto, il Cliente e la Banca, per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:

- al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Resta fermo quanto sopra precisato sulla procedura disciplinata innanzi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la Consob.

Art. 10. - Legge regolatrice e Foro competente

1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

2. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Cliente e la Banca in relazione al presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

3. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), è competente il Foro di residenza o domicilio eletto del Cliente.

Art. 11. - Oggetto e ambito del servizio

1. Il servizio:
- ha ad oggetto l'attività della Banca relativa all'offerta al Cliente di Prodotti Finanziari, come definiti nel D.Lgs. n. 58/1998 (TUF), tempo per tempo collocati dalla Banca medesima attraverso le proprie strutture operative;

- è rivolto esclusivamente ai Clienti che non si avvalgono del servizio di consulenza in materia di investimenti prestato dalla Banca ovvero da Sanpaolo Invest SIM S.p.A. o da IW Private Investments SIM S.p.A.;

- è limitato alla sola operazioni impartite dal Cliente tramite i Servizi Online, subordinatamente alla sottoscrizione del relativo contratto.

Resta esclusa dal presente contratto la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi.

2. Il servizio di collocamento di cui al presente contratto, oltre a consentire l'accesso ad una vasta gamma di Prodotti Finanziari in grado di soddisfare le esigenze del Cliente, comprende l'attività di assistenza successivamente alla sottoscrizione degli stessi Prodotti Finanziari, per tutta la durata dell'investimento o del contratto.

3. L'attività di assistenza di cui al precedente comma è svolta senza addebitare alcun costo specifico e consiste nella predisposizione e messa a disposizione del Cliente - tramite un'area a lui riservata, accessibile tramite i Servizi Online - di strumenti di supporto alle decisioni di investimento e di monitoraggio degli investimenti effettuati. Rientrano in tale ambito, in particolare, la fornitura di dati e di strumenti di "asset allocation" che consentono al Cliente di seguire attivamente i mercati di proprio interesse e di monitorare l'andamento e la performance dei Prodotti Finanziari detenuti.

4. Ulteriori attività di assistenza offerte dalla Banca ai sensi del presente articolo e gli eventuali limiti sono comunicati al Cliente in via generale o all'atto della sottoscrizione dei singoli Prodotti Finanziari.

5. Il Cliente prende pertanto atto che le informazioni fornite dalla Banca nell'ambito dell'attività di assistenza di cui ai commi 2, 3 e 4 che precedono non costituiscono in alcun modo consigli e/o raccomandazioni di investimento.

Art. 12. - Operatività a distanza (Servizi Online)

1. Il servizio di collocamento di cui al presente contratto è prestato dalla Banca esclusivamente a favore dei clienti che abbiano aderito ai Servizi Online di cui alla Parte Sesta delle "Norme contrattuali sulla prestazione dei servizi bancari, finanziari e di investimento da parte di Fideuram S.p.A." ed alla Guida dei Servizi. Il Cliente potrà pertanto avvalersi del servizio di collocamento di cui al presente contratto esclusivamente per operazioni di investimento di volta in volta richieste dallo stesso Cliente di propria iniziativa tramite i Servizi Online.

2. Per ciascuna operazione richiesta tramite i Servizi Online la Banca rende accessibile al Cliente una "nota contenente le informazioni da fornire al consumatore prima della conclusione del contratto a distanza nei servizi finanziari", nella quale è indicata tra l'altro l'esistenza o meno del diritto di recesso, di cui all'art. 67-duodecies del D.Lgs. n. 206 del 2005 (cd. Codice del Consumo). E' fatto salvo il diritto del Cliente di richiedere l'esecuzione anticipata dell'operazione, laddove consentito dalla normativa. In tal caso non troverà applicazione il diritto di recesso di cui al presente comma.

Art. 13. - Adesione a offerte pubbliche di strumenti finanziari o sottoscrizione di quote o azioni di OICR

1. L'adesione a offerte pubbliche di strumenti finanziari, oppure la sottoscrizione di quote o azioni di OICR, può essere effettuata dal Cliente in conformità alla disciplina tempo per tempo vigente in materia.

2. L'attività di offerta di Prodotti Finanziari è effettuata dalla Banca in conformità anche agli specifici accordi di volta in volta assunti con gli emittenti o con i distributori dei suddetti prodotti e servizi.

3. L'esecuzione degli ordini inerenti quote o azioni di OICR avviene (i) nei termini e secondo le modalità previsti dai relativi documenti di offerta; (ii) al prezzo determinato per il giorno dell'esecuzione dal soggetto competente a fissarlo in base al regolamento o allo status dell'OICR stesso.

Art. 14. - Conseguenza della documentazione di offerta per l'adesione a offerte pubbliche o per la sottoscrizione di quote o azioni di OICR e di altri prodotti finanziari e di altro genere

1. La documentazione d'offerta relativa all'adesione ad offerte pubbliche o alla sottoscrizione di quote o azioni di OICR o di altri prodotti finanziari o di altro genere deve essere prescritta dalla normativa tempo per tempo vigente, essere preventivamente consegnata dalla Banca al Cliente ovvero messa a disposizione per la visione e memorizzazione su supporto durevole. Il Cliente è invitato a leggere attentamente la documentazione di offerta prima di effettuare gli investimenti di cui al presente Capo.

2. Conseguentemente, la singola disposizione impartita è condizionata alla verifica della Banca - effettuata di volta in volta in maniera compatibile con la modalità operativa prescelta dal Cliente - della circostanza che il Cliente medesimo abbia preso visione della suddetta documentazione di offerta prima di aver preso la decisione di far luogo all'operazione considerata.

3. La documentazione di cui al presente Capo sarà di volta in volta quella che la Banca avrà ricevuto dai singoli emittenti, ovvero che avrà concordato con gli stessi, impegnandosi la Banca stessa a consegnare ovvero a mettere a disposizione del Cliente, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, esclusivamente materiale condiviso con, approvato o predisposto da ciascun emittente.

Art. 15. - Revoca dell'acquisto o della sottoscrizione

1. Nel caso in cui, in rispetto relativo all'offerta, il Cliente non sia in possesso delle condizioni o i criteri in base ai quali siano da determinare il prezzo di offerta definitivo e la quantità dei prodotti da offrirsi ovvero il prezzo massimo, l'adesione dell'acquisto o la sottoscrizione di Prodotti Finanziari può essere revocata entro il termine indicato nel prospetto e comunque entro un termine di almeno due giorni lavorativi decorrenti dal momento in cui vengono depositati il prezzo di offerta definitivo e la quantità di prodotti offerti al pubblico.

2. Pertanto, il Cliente che abbia già concordato di acquistare o sottoscrivere i prodotti oggetto di un'offerta pubblica prima della pubblicazione del supplemento destinato ad individuare le condizioni definitive dell'offerta, ha il diritto di revocare la sua accettazione entro il termine indicato nello stesso supplemento e comunque entro almeno due giorni lavorativi sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni oggetto del supplemento siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'offerta al pubblico o della consegna dei Prodotti Finanziari. Tale termine può essere prorogato dall'emittente o dall'offerente; la data ultima entro la quale il diritto di revoca è esercitabile è indicata nel supplemento.

Art. 16. - Informazioni sui Prodotti Finanziari, sui costi e sugli incentivi

1. Una descrizione generale della natura e dei rischi dei Prodotti Finanziari è contenuta nella Sezione Informazioni.

2. La Banca, inoltre, sempre al fine di consentire al Cliente di adottare in modo consapevole decisioni di investimento, gli fornisce tempestivamente informazioni specifiche sulle caratteristiche e sui rischi di ciascun Prodotto Finanziario collocato nel rispetto delle disposizioni vigenti.

3. Le indicazioni e i dati relativi sia al mercato sia ai Prodotti Finanziari, forniti dalla Banca al

Cliente, non costituiscono un indicatore delle future prospettive dell'investimento o disinvestimento.

4. Il Cliente prende altresì atto che le attività di cui al presente contratto non comportano, in ogni caso, alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.

5. La Banca, unitamente alle informazioni di cui al precedente comma 2, comunica altresì nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente:

(i) i costi e gli oneri connessi ai Prodotti Finanziari collocati e ai servizi di investimento prestati dalla Banca;

(ii) l'esistenza, la natura e l'importo dei compensi, commissioni o altri benefici non monetari pagati o forniti da soggetti diversi dal Cliente che la Banca accetta e trattiene nell'ambito delle relazioni contrattuali con i soggetti di cui colloca/distribuisce i prodotti e servizi ("Incentivi") o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo; si rinvia inoltre a quanto precisato nella Sezione Informazioni - Capitolo 7.

6. Il Cliente prende atto che la Banca non è tenuta ad informarlo in merito ad eventuali operazioni sul capitale, operazioni societarie, offerte pubbliche (di acquisto, di scambio, etc.) che interessino gli strumenti finanziari oggetto di collocamento a cui è seguita l'effettiva esecuzione dell'operazione da parte del Cliente.

Art. 17. - Rendicontazione

1. Per le attività oggetto del presente servizio, la Banca informa il Cliente la documentazione necessaria all'adempimento degli obblighi relativi ai singoli contratti concernenti i Prodotti Finanziari sottoscritti, fermo restando il rispetto dei contenuti e delle modalità richiesti dalla normativa.

Art. 18. - Oggetto e modalità di effettuazione della valutazione di appropriatezza e relative conseguenze

1. La Banca si è dotata di procedure idonee al fine di effettuare la valutazione di appropriatezza.

2. La valutazione di appropriatezza è effettuata con riguardo ad ogni singolo Prodotto Finanziario richiesto dal Cliente e collocato dalla Banca.

3. Ai fini della valutazione di appropriatezza la Banca verifica che il Cliente che dispone l'operazione di investimento possieda la conoscenza e l'esperienza necessarie per comprendere i rischi che il Prodotto Finanziario comporta. Il livello di conoscenza ed esperienza del Cliente che dispone l'operazione è determinato sulla base delle informazioni rilasciate dal Cliente medesimo ai sensi del successivo art. 19.

4. qualora la Banca valuti "non appropriata" un'operazione ovvero sia impossibilitata ad effettuare la valutazione di appropriatezza, la Banca medesima provvede a informare di tale circostanza il Cliente che ha disposto, fornendo allo stesso specifica informativa, anche utilizzando una comunicazione in formato standardizzato. In tal caso, il Cliente può comunque procedere alla conclusione dell'operazione soltanto ove confermi espressamente l'intendimento di darvi corso. Tale informativa esaurisce gli oneri della Banca in caso di operazioni non appropriate.

Art. 19. - La Profilatura

1. Il Cliente è tenuto a collaborare con la Banca per la determinazione e l'aggiornamento del livello di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, necessario alla Banca per effettuare la valutazione di appropriatezza disciplinata all'art. 18.

2. Ai fini del comma 1 il Cliente fornisce alla Banca le informazioni richieste circa le specifiche conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, rispondendo alle domande contenute nell'apposito Questionario.

3. Le informazioni contenute nel Questionario di cui al comma 2 sono valide a decorrere dalla data ivi apposta e non sono soggette a scadenza; resta comunque ferma la facoltà per il Cliente di aggiornare le informazioni qualora le ritenesse superate, con le modalità indicate nel successivo comma 6.

4. La Profilatura costituisce la base su cui la Banca effettua la valutazione di appropriatezza in ordine alle singole operazioni richieste. Il Cliente prende pertanto atto che ai fini della predetta valutazione la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni dallo stesso rese.

5. Il livello di conoscenza ed esperienza determinato sulla base di quanto previsto nel presente articolo, vale su tutti i rapporti di investimento di cui il soggetto che ha fornito le informazioni risulti - o dovesse in futuro risultare - intestatario o delegato. Pertanto, se prima della sottoscrizione del presente contratto la Banca ha già effettuato la Profilatura del Cliente, tale Profilatura continua ad avere piena validità ed efficacia fatto salvo, in ogni caso, l'aggiornamento di cui al precedente comma 3.

6. Sia il rilascio che l'aggiornamento delle informazioni potranno essere effettuati attraverso le procedure rese disponibili dalla Banca a tale scopo per il tramite dei Servizi Online, disciplinati nella Parte Sesta delle "Norme contrattuali sulla prestazione dei servizi bancari, finanziari e di investimento da parte di Fideuram S.p.A." e nella relativa Guida ai Servizi.

7. Il rifiuto del Cliente di fornire le informazioni necessarie a consentire alla Banca di determinare il livello di conoscenza ed esperienza comporta l'impossibilità per la Banca di procedere alla valutazione di appropriatezza e, pertanto, di determinare se l'operazione richiesta dal Cliente sia appropriata per il Cliente stesso. Tale impossibilità è comunicata al Cliente ai sensi dell'articolo 18, comma 4. L'operazione richiesta potrà comunque essere eseguita previo rilascio di apposito consenso.

8. In caso di Cliente professionale la Banca - nel rispetto della normativa vigente - può presumere che lo stesso abbia il livello di conoscenza ed esperienza necessarie in relazione all'operazione richiesta e può pertanto non tener conto dell'esito della eventuale Profilatura.